


RG 15130/2003  
SENTENZA N° 3359/2008



Repubblica Italiana  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione Seconda Civile**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

**Bartolomeo QUATRARO** - Presidente

**Marianna GALIOTO** - Giudice relatore

**Francesca MAMMONE** - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo 15130/2003 R.G., proposta con ricorso depositato il 17.1.2003, da

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO** \_\_\_\_\_, in persona dei soci e rappresentanti avvocATI

\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in Milano, via Morosini n. 39, presso lo studio dell'avv. Luigi PLATI, che lo rappresenta e difende per procura alle liti stesa in calce al ricorso,

- ricorrente -

**CONTRO**

**FALLIMENTO** \_\_\_\_\_ spa, in persona del curatore \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_

- convenuto non costituito -

**OGGETTO:** opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f.

All'udienza del 20.11.2007, la causa è passata in decisione sulle seguenti conclusioni:

Il giudice estensore  
- Marianna GALIOTO

AVV. PROF.

AVV.

AVV.

---

AVV. LUIGI PLATI

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**

AVV. ANDREA RIGHI

AVV. LUCA CORDOVANA

AVV. IVAN FRIONI

AVV. LUIGI PLATI

AVV. FABIO SERGI

AVV. DANIELE DOMENICHELLI

AVV. MATIAS MANCO

DOTT. PAOLO DELLA NOCE

DOTT. LORENZO ZIRILLI

DOTT. LEONARDO MAMBRETTI

DOTT. FABIO RE FERRÈ

**TRIBUNALE DI MILANO**

**II SEZIONE FALLIMENTARE**

**PROC.393/02 RG FALLIMENTI**

Società fallita: sede

cod. fisc.

Curatore

**Foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse  
degli avv.ti**

in qualità di titolari e rappresentanti dello

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**

rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Plati

- Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

Per i motivi in fatto ed in diritto esposti nel ricorso introduttivo e nella memoria agli atti allegata, in accoglimento dell'istanza di ammissione al passivo ex art.101 R.D. 267/1942,

**accertare e dichiarare**

la natura privilegiata, ex art.2751 bis n.2 cc., del credito legittimamente vantato dagli avv.ti , e per l'effetto riconoscere il credito degli stessi nei confronti del Fallimento di Euro 16.896,00 oltre interessi, rivalutazione e con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, e conseguentemente ammettere i ricorrenti al passivo del citato fallimento in ordine al predetto credito.

Con osservanza.

---

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17 gennaio 2003 gli avvocati \_\_\_\_\_, quali rappresentanti e soci dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO \_\_\_\_\_, hanno domandato ai sensi dell'art. 101 l.f. l'ammissione al passivo per la complessiva somma di euro 17.402,88 in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751bis, n. 2), c.c., per prestazioni professionali svolte dagli avvocati \_\_\_\_\_ associati del medesimo studio - nei procedimenti penali che hanno visto imputato il sig. \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della società fallita, in relazione all'accusa di abuso edilizio su un area di proprietà della medesima.

Ha chiesto inoltre la declaratoria di non imputabilità del ritardo ai sensi del quarto comma dell'art. 101 l.f., con la conseguente condanna del fallimento al ristoro delle spese.

Il curatore - nel corso della fase amministrativa - non ha formulato opposizione all'ammissione del credito in via chirografaria, limitandosi a contestare l'applicabilità del privilegio.

La causa ha avuto trattazione meramente documentale, è passata in decisione e, decorso il termine di cui all'art. 190 c.p.c., è stata discussa in camera di consiglio.

## MOTIVI DELLA DECISIONE


Deve essere dichiarata la contumacia del FALLIMENTO \_\_\_\_\_ spa che non si è costituito nonostante la regolarità della notificazione.

Il curatore, nel corso della fase amministrativa del procedimento ex art. 101 l.f. ha riconosciuto l'esistenza del credito, nell'ammontare indicato dallo studio ricorrente, limitandosi a contestare la natura privilegiata delle prestazioni espletate dagli avvocati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

La questione da risolvere attiene quindi esclusivamente alla riconoscibilità della natura privilegiata ex art. 2751bis, n. 2), c.c. a crediti per attività professionale svolta nel contesto di uno studio associato, quale è, incontestatamente, lo studio \_\_\_\_\_. È altresì indiscusso che le prestazioni sono state svolte dagli avvocati \_\_\_\_\_, componenti dello studio.

---

Il giudice Estensore  
- Marianna CALIOTTA




La parte ricorrente ha incentrato le proprie difese sul punto sottolineando il carattere personale delle prestazioni professionali, che non subisce alcun mutamento in ragione dello svolgimento in forma associata dell'attività professionale.

L'art. 2751*bis* c.c. è stato introdotto nel 1975 per accordare una speciale salvaguardia ai crediti derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro in senso lato. La norma è stata strutturata in modo alquanto articolato, e prevede una graduazione interna di ipotesi e differenziazioni temporali di attribuzione del privilegio, facendo chiaramente intendere che il legislatore ha inteso accordare una tutela più intensa ai crediti di natura più strettamente retributiva, anziché lucrativa, ed in misura direttamente proporzionale alla riferibilità immediata del rapporto lavorativo al soggetto prestatore. Ed infatti, benché tutte le previsioni in commento siano caratterizzate dall'esistenza di una componente di lavoro personale sottostante alla formazione del credito, è facile notare – scorrendo in ordine le varie ipotesi da quella del numero 1) in poi – come l'intensità del beneficio si faccia via via più blanda, mano a mano che la componente retributiva sottostante alla formazione del credito si ponga con modalità meno dirette, per arrivare poi a comprendere aspetti lucrativi, come nel caso delle società cooperative e dell'impresa artigiana. In altre parole, il livello di tutela accordato dalla norma risulta evidentemente diversificato, sia perché è stata stabilita una graduazione tra cinque diverse ipotesi, poi aumentate a sette (nn. 5*bis* e 5*ter*), sia perché è variamente articolata l'estensione temporale della tutela privilegiata. La lettura della norma, e la progressione delle diverse ipotesi, rende quindi chiaro che viene riconosciuta una tutela più intensa ai crediti contrassegnati dalla immediata riferibilità del rapporto alla persona fisica del prestatore dell'attività lavorativa, tanto che la tutela è massima per il lavoratore subordinato (numero 1), ed invece va attenuandosi quando tra la titolarità del credito e l'esecuzione materiale della prestazione subentrino schermi giuridici, quali la società cooperativa e l'impresa artigiana.

L'ipotesi di cui al numero 2) dell'articolo in esame è ispirata all'esigenza di tutelare il credito in relazione alla fisionomia soggettiva del creditore, e limitatamente a quanto spettante per l'esecuzione della prestazione lavorativa

---

Il giudice estensore  
- Marianna GALIOTO



personale. Va notato, al riguardo, che i crediti del lavoratore autonomo sono collocati subito dopo quelli del lavoratore subordinato, e precedono tutte le altre ipotesi, in cui l'attività lavorativa viene svolta in forma di impresa, sicché l'esigenza sottesa a tale disciplina appare evidentemente quella di tutelare il credito da prestazione d'opera, intellettuale o meno, in relazione alla individualità soggettiva del creditore. Risulta così pacifico che il credito di cui il professionista sia titolare per causa diversa dalla prestazione professionale, ossia il credito per anticipazioni e spese, non assurge al rango privilegiato, ma partecipa al concorso in via chirografaria.

Orbene, è certamente vero che lo svolgimento dell'attività di avvocato nell'ambito di un'associazione professionale non elimina la connotazione personale e fiduciaria del rapporto che lega il professionista al cliente. Il Tribunale ritiene, però, che – ai fini del riconoscimento del privilegio - ciò che rileva, piuttosto, è il contesto economico ed organizzativo in cui l'attività del professionista viene a svolgersi, così come la costituzione dell'impresa artigiana differenzia la posizione del titolare dell'impresa medesima da quella di un lavoratore subordinato, o di un lavoratore non imprenditore, anche nel caso in cui siano identici i manufatti realizzati o i servizi prestati. Ciò che infatti appare decisivo ai fini dell'attribuzione del rango privilegiato è il profilo strutturale ed organizzativo del creditore, non tanto quello qualitativo o quantitativo della prestazione resa. In questa prospettiva non si può dimenticare che l'associazione professionale costituisce un organismo collettivo che, consentendo una migliore efficienza e una più estesa ed articolata possibilità di sviluppo dei rapporti con i clienti, è in grado di incrementare sia la protezione del singolo associato dal rischio lavorativo, sia al redditività economica dell'attività. L'associazione tra professionisti costituisce quindi un'entità soggettiva non riconducibile a quella che il legislatore ha inteso tutelare mediante l'introduzione dell'art. 2751bis, n. 2), c.c. Considerato, poi, che il sistema dei privilegi non consente interpretazioni analogiche, si deve concludere che non risulta possibile equiparare al credito del professionista non associato, quello dell'associazione, ovvero dei professionisti associati, senza determinare una inammissibile parificazione di tutela che si presta a censure per violazione del principio costituzionale di uguaglianza, sicché solo il legislatore potrebbe attuare una

---

Il giudice estensore  
- *Marianne GALIOTO* -

revisione della gerarchia dei privilegi, che non può certo essere attuata in via interpretativa.


A tutto ciò va aggiunto che non è stato prodotto in causa lo statuto dell'associazione professionale, in modo da consentire una migliore valutazione più approfondita della natura del rapporto giuridico intercorrente tra la medesima ed i singoli associati, e di ciascuno di essi verso l'organizzazione professionale, sicché la decisione al riguardo può tener conto soltanto della sussistenza dell'ente associativo.

Da ciò deriva che il credito della parte ricorrente deve essere ammesso al passivo del fallimento nell'ammontare richiesto, in via chirografaria.

Quanto alla richiesta di declaratoria della non imputabilità del ritardo, ai sensi dell'art. 101, ult. co., l.f., il Tribunale rileva che il curatore, che non si è costituito, non ha dato prova della spedizione dell'avviso ex art. 92 l.f., e ritiene che effettivamente il creditore non sia tenuto a sopportare le spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe dovuto sostenere, se avesse avuto l'opportunità di presentare la domanda tempestivamente (Cass. n. 475 del 1979; Cass. n. 1822 del 1974). Tale rimborso può però essere limitato alle sole spese della fase amministrativa del procedimento, e non anche a quelle della fase a cognizione ordinaria, che sono regolate dai principi di cui agli artt. 91 e ss c.p.c. Le spese da porre a carico del fallimento sono pertanto solo quelle dell'iscrizione a ruolo e del contributo unificato, che si determinano - in mancanza di specificazione sul punto - in euro 196,00, in ragione dei presumibili costi per iscrizione a ruolo, contributo unificato, copie e notifica. Le spese per la fase contenziosa vanno invece regolate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sicché, in ragione della soccombenza della parte attrice, del fatto che il curatore non aveva formulato opposizione all'ammissione del credito in via chirografaria, comunque tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulla questione delibata, ricorrono giusti motivi per respingere la domanda di condanna del fallimento al rimborso delle spese di causa.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla dichiarazione tardiva di credito proposta dallo STUDIO LEGALE ASSOCIATO con ricorso depositato in cancelleria, così decide:

Il giudice estensore  
- Marianna GAIROTTI  


1. dichiara la contumacia del FALLIMENTO convenuto;
2. ammette lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO al passivo del FALLIMENTO per la somma complessiva di euro 17.402,88 in via chirografaria oltre ad interessi, ai sensi di legge, fino alla data della dichiarazione di fallimento;
3. dichiara che il ritardo nella proposizione della domanda di ammissione al passivo è stato determinato da causa non imputabile al creditore, ai sensi dell'art. 101 l.f.;
4. pone a carico del FALLIMENTO il rimborso delle spese sostenute dalla parte attrice a causa del ritardo, che determina in complessivi euro 196,00;
5. respinge la domanda di condanna del fallimento al rimborso delle ulteriori spese processuali.

Milano, 28 febbraio 2008.



Il presidente

- Bartolomeo QUATRARO -



Il giudice estensore

Marianna GALIOTO -



IL CANCELLIERE C1

Fiorella De Lauretis

De Lauretis

Il giudice estensore

- Marianna GALIOTO -